

Protezione Leasing Beni Strumentali

*Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria
di bene ad uso strumentale*

IL PRESENTE SET INFORMATIVO, PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA COLLETTIVA IN ESSERE TRA COMPAGNIA E BANCO DESIO, CONTENENTE:

- IL DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 01/2026

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Assicurazione Danni a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Protezione Leasing Beni Strumentali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Protezione Leasing Beni strumentali è una Polizza Collettiva stipulata dalla Banca (Contraente) alla quale possono aderire, in qualità di Aderenti, i clienti della Contraente che, avendo sottoscritto un contratto di locazione finanziaria di beni strumentali, intendono così assolvere al proprio obbligo assicurativo beneficiando delle condizioni concordate con la Compagnia.

Il cliente ha facoltà di presentare, in alternativa alla presente adesione, altra polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi stabiliti dalla Banca contraente.



Che cosa è assicurato?

✓ DANNI MATERIALI AI BENI

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fatta eccezione per le esclusioni previste. Si intendono inclusi i Beni che l'Aderente **concede in uso a terzi**, purché con specifica autorizzazione scritta del Concedente.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

- STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
- APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)
- FENOMENO ELETTRICO
- MAGGIORI COSTI (limite del 25% della somma assicurata)
- ONORARIO DEI PERITI
- RIMBORSO CANONI
- RICORSO TERZI
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Capitale Assicurato: Massimo € **3.000.000** per Beni **A** (Apparecchiature elettromedicali); Massimo € **1.000.000** per Beni **B** (Apparecchiature elettroniche e beni strumentali in genere); Massimo € **5.000.000** per Beni (macchine movimento terra/da cantiere)

✓ RESPONSABILITA' CIVILE

L'Assicuratore si obbliga, durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione, a tenere indenne sia il Contraente che l'Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Contraente o all'Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduuttore e di Locatore del Bene



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione.
- ✗ Tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentant i legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ✗ Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore della Contraente o dell'Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.

assicurato.
Massimale assicurato: € 3.000.000



Ci sono limiti di copertura?

! Per i Danni Materiali ai Beni:

- Furto/Rapina: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere: scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.

! Per la Responsabilità Civile:

Si considerano in garanzia, nel limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell'Anno Assicurativo, i danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.
Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di dieci anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, senza oneri aggiuntivi.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell'Assicurato.

Assicurazione Danni a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

Protezione Leasing Beni Strumentali

Ed. 01/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE DANNI MATERIALI AI BENI

La Compagnia non risponde per i Danni:

1. di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
2. ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
3. causati con dolo dell'Aderente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o dell'Assicurato;
4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati;
5. dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
6. ai Beni che siano installati all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettati per stare all'aperto;
7. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto, montaggio, smontaggio, collaudo;;
8. causati da guasti meccanici ed elettrici;
9. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati;
10. di natura estetica, che non compromettono la funzionalità dei Beni assicurati;
11. inosservanza delle prescrizioni sull'utilizzo del Bene assicurato indicate dal fornitore o costruttore;

La Compagnia inoltre non è obbligata per danni e/o perdite:

12. ai veicoli targati;

	13. ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore. La Compagnia non risponde altresì dei Danni: 14. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 15. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Aderente o l'Assicurato provino che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione; 16. causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina; 17. indiretti, da qualsiasi causa originati. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE L'Assicurazione non comprende: - per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge; - i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati; - i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing; - i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Aderente o dall'Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; - i danni da inquinamento in genere; - i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. - da Furto; - i danni a cose ed animali che l'Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Eventi in garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
<i>Danni Materiali ai Beni</i>	- Appropriazione indebita: uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00 - Fenomeno elettrico: Franchigia pari ad € 500,00 - Maggiori costi: Franchigia di 3 giorni - Onorario dei Periti: limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo di € 30.000,00 - Rimborso canoni: Limite di € 30.000,00 per sinistro con il massimo di € 100.000,00 per tutti i sinistri nell'Anno Assicurativo; Franchigia di 10 giorni - Spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro: limite del 10% del valore del Bene con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo - Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00
<i>Responsabilità Civile</i>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è predisposto per consentire agli utilizzatori di beni concessi in leasing di assolvere all'obbligo assicurativo finalizzato a tutelare i Beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività, oggetto del Contratto di leasing, dai Danni materiali e diretti derivanti da una molteplicità di eventi, oltreché per manlevare l'Utilizzatore dalla Responsabilità civile per la conduzione dei beni strumentali, nonché il Concedente, ove fosse contestata una sua Responsabilità civile quale proprietario dei beni concessi in leasing



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico dell'Aderente: quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 45,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo dell'Aderente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Negoziazione assistita	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/

<i>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</i>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<i>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</i>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. Dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Sommario

PREMESSA	3
CONTATTI UTILI	4
GLOSSARIO	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	8
Art. 2 - Altre assicurazioni	8
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta dell'Adesione – Pagamento del Premio	8
Art. 4 - Riscatto anticipato	8
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione	8
Art. 6 - Forma delle comunicazioni	9
Art. 7 - Conservazione dei Beni assicurati	9
Art. 8 - Ispezione dei Beni assicurati	9
Art. 9 - Aggravamento del Rischio	9
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro	9
Art. 11 - Validità territoriale	9
Art. 12 - Dolo e Colpa grave – Surroga della Compagnia	9
Art. 13 - Buona fede	10
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	10
Art. 15 - Vincolo a favore dell'Assicurato	10
Art. 16 - Oneri fiscali	10
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	10
Art. 18 - Legge applicabile	10
Art. 19 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	10
Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge	10
SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI	11
COS'È ASSICURATO	11
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione	11
CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E DI OPERATIVITÀ'	11
Art. 22 - Capitale Assicurato	11
LIMITI DI COPERTURA	11
Art. 23 - Limite di Indennizzo	11
LE ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI	11
Art. 24 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)	11
COSA NON È ASSICURATO	14
Art. 25 - Esclusioni	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	15
Art. 26 - Obblighi in caso di Sinistro	15
Art. 27 - Esagerazione dolosa del Danno	16
Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno	16
Art. 29 - Mandato dei periti	16
Art. 30 - Liquidazione del Danno	17
Art. 31 - Limite massimo di Indennizzo	17
Art. 32 - Pagamento dell'Indennizzo	17
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE	17
COS'È ASSICURATO	17
Art. 33 - Oggetto dell'Assicurazione	17

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E OPERATIVITÀ	18
Art. 34 - Massimale assicurato e limiti	18
Art. 35 - Definizione di terzi	18
COSA NON È ASSICURATO	18
Art. 36 - Esclusioni	18
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	18
Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali	18
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

PREMESSA

Protezione Leasing Beni Strumentali è il prodotto predisposto per tutelare i Beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività, oggetto del Contratto di leasing, dai Danni materiali e diretti derivanti da una molteplicità di eventi, oltreché per manlevare l'Utilizzatore dalla Responsabilità civile per la conduzione dei beni strumentali, nonché il Concedente, ove fosse contestata una sua Responsabilità civile quale proprietario dei beni concessi in leasing.

Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni, sempre operanti, secondo lo schema seguente:

Sezione I – DANNI MATERIALI AI BENI

Sezione II – RESPONSABILITA' CIVILE

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dall'Aderente-Utilizzatore. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali Assicurati e/o i Massimali Assicurati ivi indicati. Le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo sono riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Avvertenza

A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico dell'Aderente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.

I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

Condizioni di Assicurazione Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 06 97625707

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 9366 53 (Contact Center)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e l'Aderente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni

Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Utilizzatore, compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, i soci ed i familiari coadiuvanti, i lavoratori a progetto, i lavoratori con contratto di lavoro di somministrazione, i lavoratori distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, l'Utilizzatore si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

Aderente

Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura come "Utilizzatore" e che ha manifestato le proprie esigenze assicurative e che intende assolvere al suo obbligo assicurativo per la tutela del bene strumentale oggetto del contratto di Leasing, aderendo facoltativamente alla Polizza collettiva tra Contraente e Compagnia, impegnandosi alla sottoscrizione dell'Adesione e al pagamento del relativo premio.

Adesione

Il documento che attesta la copertura assicurativa a tutela del Bene strumentale in Leasing a favore dell'Aderente, in base alla presente Polizza Collettiva. Il documento è emesso a definizione della Richiesta di adesione e fornito da Banca all'Aderente.

Allagamento

Accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione/Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Appropriazione indebita

Il reato, previsto dall'art. 646 del Codice Penale, commesso da chi si appropria, di una cosa altrui, che gli era stata affidata o consegnata a qualsiasi titolo con l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, per trarne profitto per sé o per un terzo.

Assicurato

Per la Sezione I: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., quale Concedente e, limitatamente alle garanzie Maggiori Costi e Rimborso Canoni, l'Utilizzatore.

Per la Sezione II: l'Utilizzatore e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. quale Concedente-Proprietario.

Bene/Cosa

Il Bene strumentale, fisso o mobile (ad es: macchinario, apparecchiatura, macchina semovente, etc..) per uso professionale oggetto del Contratto di Leasing.

Bene Nuovo

Il Bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e mai utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.

Bene Non Nuovo

Il Bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e già utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.

Capitale Assicurato

L'importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che la Compagnia, in relazione alla

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

Sezione I, indennizza in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Capitale Netto

L'importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo il primo versamento di acconto, al netto dell'IVA.

Capitale Residuo

L'importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo quanto già versato dall'Utilizzatore in linea capitale, al netto dell'IVA.

Compagnia

Net Insurance S.p.A..

Concedente *(dei beni strumentali concessi in leasing)*

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F. 01181770155 (il "Banco Desio") quale soggetto che con il Contratto di Leasing concede a un altro soggetto "Utilizzatore" il diritto di utilizzare un determinato Bene dietro il pagamento di un canone.

Contraente della Polizza Collettiva

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F. 01181770155.

Contratto di Leasing

Contratto di locazione finanziaria.

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Costo di Acquisto a Nuovo

Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro viene determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

Danni

I Danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose.

Distributore

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F.

01181770155, iscritto alla Sezione D del RUI con n. D000190058 ed è coincidente con il Contraente della Polizza Collettiva.

Fatto Accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franamento

Distacco e/o scoscendimento di terre e rocce dovuto alla forza di gravità e non derivante da infiltrazioni di acqua.

Franchigia

L'importo, espresso in valore assoluto o percentuale, da dedurre dal danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede a corrispondere la prestazione assicurativa.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

Massimale Assicurato

Importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che la Compagnia si impegna a corrispondere, in relazione alla Sezione II, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Polizza Collettiva

Contratto di assicurazione tra Contraente/Distributore e Compagnia, con il quale la Compagnia si è impegnata a prestare la copertura assicurativa "Adesione" a favore dei Clienti della Contraente che ne fanno richiesta avendo con essa stipulato un contratto di Leasing e dovendo assolvere all'obbligo assicurativo.

Premio

Corrispettivo dovuto dall'Aderente per l'adesione alla Polizza Collettiva. Il premio è annuo, frazionabile, e va corrisposto al Banco Desio in concomitanza del pagamento canone di locazione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia risponde dei Danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c..

Rapina

Sottrazione di un Bene mediante minaccia fisica.

Richiesta di Adesione

Modulo sottoscritto dall'Utilizzatore del contratto di Leasing, con cui lo stesso manifesta le proprie esigenze assicurative e la volontà di assolvere al proprio obbligo assicurativo, avvalendosi della copertura offerta dal Contraente. Tale modulo riporta le caratteristiche della copertura assicurativa in coerenza con la Polizza Collettiva e con il Contratto di Leasing.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Set informativo

L'insieme della documentazione precontrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare all'Aderente prima della sottoscrizione della Richiesta di Adesione.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento

Scivolamento del terreno verso il basso, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Utilizzatore

Il Soggetto che nel contratto di Leasing figura in qualità di "Utilizzatore" dei beni strumentali concessi in leasing.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Aderente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Aderente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro, l'Utilizzatore-Aderente o l'Assicurato hanno l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta dell'Adesione – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del Contratto di leasing come riportato nell'Adesione, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione ha durata annuale, è tacitamente rinnovata per essere allineata alla durata del contratto di leasing, con il massimo di 10 anni, e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di durata stabilita nell'Adesione stessa senza necessità di disdetta.

A parziale deroga di quanto precede, la copertura assicurativa della prima annualità come definita in Polizza, è operante anche nei 90 giorni che precedono il perfezionamento del contratto di leasing per i beni consegnati all'utilizzatore non oltre tre mesi prima della messa a reddito.

Alla luce di ciò eventuali sinistri relativi a beni consegnati oltre tre mesi prima della messa a reddito ed accaduti prima della messa a reddito stessa non saranno presi in carico dalla Compagnia.

Nel periodo di durata l'Adesione, previo consenso scritto della Contrente della Polizza collettiva, l'Aderente può disdire annualmente il contratto con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale

Il Premio, quale corrispettivo dovuto dall'Aderente-Utilizzatore alla Compagnia per l'assicurazione del bene strumentale preso in Leasing, è annuo, frazionabile senza oneri aggiuntivi, e va corrisposto al Contrente/Distributore in concomitanza del pagamento canone di locazione.

Art. 4 - Riscatto anticipato

In caso di riscatto anticipato del Bene assicurato, esercitato dall'Utilizzatore secondo le previsioni del Contratto di Leasing, l'Adesione alla Polizza collettiva si risolve a seguito di comunicazione da parte del Contraente alla Compagnia entro il mese successivo al riscatto. Nulla più è dovuto dalla mensilità successiva a quella di notifica del riscatto dall'Aderente al Contrente.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente e l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il Contratto.

Art. 7 - Conservazione dei Beni assicurati

I Beni assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti.

Art. 8 - Ispezione dei Beni assicurati

L'Utilizzatore si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visionare i Beni assicurati ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. La Compagnia si impegna a dare preavviso di almeno 15 giorni al Contraente-Proprietario per ciascuna ispezione intendesse effettuare. Tale termine non trova applicazione in caso di sinistro.

Art. 9 - Aggravamento del Rischio

L'Aderente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima rimborsa all'Aderente la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dall'Aderente è valido solo previo consenso scritto dell'Assicurato.

Art. 11 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per Aderente e Assicurato aventi residenza o sede legale in Italia.

Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.

Art. 12 - Dolo e Colpa grave – Surroga della Compagnia

L'Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Aderente o dell'Assicurato e dei relativi Addetti.

In caso di Danni determinati da dolo dell'Aderente o dei relativi Addetti, la Compagnia si obbliga ad indennizzare ugualmente il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti di Polizza, con l'ulteriore limitazione del Capitale Residuo alla data del Sinistro.

La Compagnia si riserva di rivalersi, anche in via di surroga, nei confronti del responsabile del fatto doloso sino alla concorrenza dell'Indennizzo pagato.

La Compagnia rinuncia ad esercitare il suo diritto di surroga nei confronti dell'Aderente o dell'Assicurato e dei relativi Addetti, in assenza di dolo fermo il disposto dell'art. 24.2.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



Art. 13 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte dell'Aderente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto alla prestazione assicurativa, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che l'Aderente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dall'Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c..

Art. 15 - Vincolo a favore dell'Assicurato

La presente Assicurazione è vincolata, a tutti gli effetti, a favore del Contraente, quale proprietario e Concedente dei beni strumentali assicurati in virtù del Contratto di Leasing.

Pertanto, la Compagnia si obbliga:

- a riconoscere tale vincolo come unico;
- a non liquidare alcun Indennizzo all'Utilizzatore o a Terzi, se non con confronto e preventivo consenso scritto del Concedente, anche in pendenza di procedure concorsuali;
- a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Concedente ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze di cui viene a conoscenza che possono pregiudicare la validità dell'Assicurazione.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di sede della Compagnia.

Art. 18 - Legge applicabile

La Legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 19 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. La Legge applicabile al contratto è quella italiana Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI

COS'È ASSICURATO

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, dovuti a Fatto Accidentale, fatta eccezione di quanto indicato al successivo art. 26.

Si intendono inclusi in garanzia i Beni oggetto di assicurazione che l'Aderente concede in uso a terzi, purchè con specifica autorizzazione scritta del Concedente.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E DI OPERATIVITÀ

Art. 22 - Capitale Assicurato

Il Capitale Assicurato per ciascun Bene è a Primo rischio Assoluto.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 23 - Limite di Indennizzo

Le garanzie di cui al precedente art. 21 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- **Furto/Rapina: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;**
- **ogni altra causa: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.**

Limitatamente a macchine movimento terra/da cantiere, le garanzie di cui al precedente art. 21 sono prestate previa applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00 per Sinistro.

LE ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 24 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)

1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale modifica dell'art. 25.7, si precisa che i Beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

2. APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)

A parziale deroga dell'art. 25 e limitatamente al caso di Appropriazione Indebita del Bene assicurato da parte dell'Aderente, la Compagnia si obbliga ad indennizzare il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti previsti dalla presente clausola, fino alla concorrenza di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo.

Spetta all'Assicurato dimostrare la mancanza dei Beni mediante documentazione proveniente dalla Pubblica Autorità avente data certa.

Per data del Sinistro si intende:

- a) qualora venga pronunciata sentenza di fallimento nei confronti dell'Aderente, la data del fallimento

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

stesso, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare che i Beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti;

- b) qualora sia stato esperito Decreto Ingiuntivo per riconsegna, la data di emissione del Decreto Ingiuntivo stesso.

L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente, nel caso sub. "b", le appropriate azioni giudiziali per il recupero dei Beni assicurati; qualora dette azioni non consentissero il recupero dei beni, l'Assicurato si impegna a segnalare entro 30 giorni alla Compagnia la conseguente denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria.

Rimane convenuto che l'adempimento dell'obbligazione della Compagnia verrà posto in essere soltanto dopo tre mesi dalla data del Sinistro.

A richiesta della Compagnia, l'Assicurato si impegna, anche dopo aver ricevuto l'Indennizzo, a cedere i propri diritti alla Compagnia.

Rimane comunque fermo il diritto della Compagnia a rivalersi, anche in via di surroga, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

L'estensione di Garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila euro) quale esposizione massima della Compagnia per ogni Anno Assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro è effettuato previa applicazione di uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00.

3. FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti che si manifestassero su Beni assicurati per effetto di Fenomeno Elettrico da qualsiasi motivo occasionato.

Non sono indennizzabili i Danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro è effettuato previa applicazione di una Franchigia pari ad € 500,00.

In nessun caso la Compagnia risarcirà, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo, una somma complessiva superiore al 50% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 5.000,00.

4. MAGGIORI COSTI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del Bene assicurato - la Compagnia indennizza l'Aderente per le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino ad esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



Per periodo di Indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei Beni assicurati, danneggiati o distrutti.

In nessun caso la Compagnia risarcirà una somma complessiva superiore al 25% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 50.000,00 per Sinistro e di € 200.000,00 per Anno Assicurativo.

Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 3 giorni.

5. ONORARIO DEI PERITI

La Compagnia rimborserà, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Aderente, con conferma scritta del Contraente ovvero il Contraente direttamente, nell'inerzia o irreperibilità dell'Aderente, avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo di € 30.000,00.

6. RIMBORSO CANONI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca il Bene assicurato e che provochi l'inattività totale dello stesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente i canoni di locazione del Contratto di Leasing che l'Aderente sia comunque tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da Sinistro.

La Compagnia non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di Indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione del Bene assicurato, danneggiato o distrutto, e avrà durata massima di 90 giorni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Garanzia troveranno applicazione le condizioni di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata con unlimite di Indennizzo di 30.000,00 Euro per Sinistro, e il massimo di 100.000,00 Euro per Anno Assicurativo.

Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 10 giorni.

7. RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Aderente-Utilizzatore, ed in via meramente eventuale anche il Concedente-Proprietario, ove fosse chiamato a rispondere quest'ultimo in qualità di proprietario dei beni, fino alla concorrenza di **Euro Euro 100.000,00 (centomilaeuro)**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose altrui da Incendio, Esplosione e Scoppio.

L'Assicurazione non comprende i Danni:

- a Cose che l'Aderente o l'Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli Addetti dell'Assicurato o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose dagli stessi trasportate;

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Aderente-Utilizzatore, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con l'Aderente o l'Assicurato nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Aderente non sia una persona fisica.

L'Aderente-Utilizzatore deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui o contro il Concedente-Proprietario, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Aderente-Utilizzatore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della controversia, così come invece ne avrà facoltà il Concedente-Proprietario nel caso in cui fosse chiamato a rispondere in qualità di proprietario dei beni.

L'Aderente-Utilizzatore o il Concedente-Proprietario, in tal caso, dovranno astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

8. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico - purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del Bene con il minimo di 10.000,00 Euro ed il massimo di 50.000,00 Euro per Sinistro e per Anno Assicurativo, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

9. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Compagnia risponde dei Danni causati agli enti assicurati da Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.

La Compagnia non risponde:

- dei Danni causati da maremoti o maree;
- dei Danni cagionati da cedimento, smottamento o franamento di terreno;
- dei Danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazione;
- dei Danni a Cose mobili all'aperto;
- dei Danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 25 - Esclusioni

La Compagnia non risponde per i Danni:

1. di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
2. ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
3. causati con dolo dell'Aderente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori,

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati;
5. dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
6. ai Beni che siano installati all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettati per stare all'aperto;
7. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto, montaggio, smontaggio, collaudo;
8. causati da guasti meccanici ed elettrici;
9. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di Danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati;
10. di natura estetica, che non compromettono la funzionalità dei Beni assicurati;
11. inosservanza delle prescrizioni sull'utilizzo del Bene assicurato indicate dal fornitore o costruttore;

La Compagnia, inoltre, non è obbligata per Danni e/o perdite:

12. ai veicoli targati;
13. ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore.

La Compagnia non risponde altresì dei Danni:

14. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
15. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione;
16. causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
17. indiretti, da qualsiasi causa originati.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Art. 26 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di evento che dia luogo a richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza, l'Aderente-Utilizzatore deve fornire formale avviso alla Compagnia ed al Concedente-Proprietario entro le 96 ore successive al Sinistro o al momento in cui si sia venuti a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La denuncia del Sinistro deve essere inviata alla Compagnia al seguente indirizzo:

NET INSURANCE S.p.A
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
e-mail: claims@netinsurance.it
per fax: +39 06 97625707

Inoltre, l'Aderente-Utilizzatore è tenuto:

- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Compagnia, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Compagnia possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.

Si conviene che - salvo avviso contrario da parte della Compagnia - un incaricato della stessa dovrà poter verificare il Danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato della Compagnia non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del Sinistro, l'Assicurato potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.

Art. 27 - Esagerazione dolosa del Danno

Se l'Aderente-Utilizzatore esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno

Si procede alla liquidazione del Danno mediante accordo tra Aderente-Utilizzatore e Compagnia, ovvero se uno dei due lo richiede, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia ed uno dall'Aderente-Utilizzatore, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato. In caso di inerzia o indisponibilità dell'Aderente-Utilizzatore, il Concedente-Proprietario, previa infruttuosa diffida ad adempiere entro un termine di 8 giorni lavorativi, avrà facoltà di sostituirsi all'Aderente-Utilizzatore in tutte le attività descritte nel presente articolo.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se una delle Parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

Aderente-Utilizzatore e Compagnia sopportano ciascuno le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero dalla Compagnia, alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'avente diritto al risarcimento dall'Indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del Danno, concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - Mandato dei periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile le cause del Sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla Polizza e dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio o non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità dei Beni assicurati e separatamente di quelli rimasti illesi o

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



- danneggiati;
- di stimare il valore dei Beni rimasti danneggiati al momento del Sinistro;
- di procedere alla stima dei Danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita in conformità alle condizioni tutte di Polizza.

Art. 30 - Liquidazione del Danno

A) Per Beni Nuovi:

- in caso di Sinistro, la Compagnia risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del Bene assicurato, incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa Polizza.

B) Per i Beni Non Nuovi:

- la liquidazione del Sinistro sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, la Compagnia non risarcirà un importo superiore al valore del Bene danneggiato al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

Art. 31 - Limite massimo di Indennizzo

Fermo il disposto degli artt. 1914 e 1917 del Codice Civile il Capitale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione della Compagnia in caso di uno o più Sinistri, di qualsiasi evento o Garanzia, avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Art. 32 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia a favore del Concedente-Proprietario entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del Sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data di presentazione da parte dell'Aderente-Utilizzatore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, sulla somma da indennizzare non decorrono interessi.

La Compagnia ha la facoltà di depositare con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE

COS'È ASSICURATO

Art. 33 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a tenere indenne sia l'Aderente che l'Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a Cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile all'Aderente od al Contraente nella loro qualità, rispettivamente, di Utilizzatore e di Concedente del Bene assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E OPERATIVITÀ

Art. 34 - Massimale assicurato e limiti

La garanzia è prestata per un Massimale Assicurato di € 3.000.000,00, da intendersi quale massima esposizione complessiva della Compagnia per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione, si considerano in garanzia, con il limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell'Anno Assicurativo.

Art. 35 - Definizione di terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore dell'Aderente o dell'Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.

Sono invece considerati terzi, nei confronti dell'Aderente o dell'Assicurato, limitatamente, però, ai casi di loro morte o lesioni personali, gli Addetti dell'Aderente o dell'Assicurato.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 36 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;
- i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati;
- i Danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing;
- i Danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Aderente o dall'Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i Danni da inquinamento in genere;
- i Danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da Furto;
- i Danni di cose ed animali che l'Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali

Tutti i Sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Aderente-Utilizzatore, anche per conto del Concedente-Proprietario (che avrà comunque facoltà di provvedere direttamente, se del caso), alla Compagnia entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui ne sia venuto a conoscenza. L'Aderente-Utilizzatore dovrà inviare contestualmente copia della denuncia di sinistro anche al Concedente-Proprietario.

L'Aderente-Utilizzatore deve fare quanto è in suo potere per limitare il Danno, ottemperando alle istruzioni della Compagnia; l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa (art. 1915 c.c.).

La denuncia del Sinistro deve essere inviata alla Compagnia al seguente indirizzo:

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali

Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale



NET INSURANCE S.p.A

c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia

e-mail: claims@netinsurance.it

per fax: +39 06 97625707

La Compagnia assume fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, a nome dell'Aderente-Utilizzatore e del Contraente-Proprietario, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni loro spettanti.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, la Compagnia a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di assicurazione, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Aderente-Utilizzatore e/o il Contraente-Proprietario sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale Assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale Assicurato, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l'Aderente-Utilizzatore (ovvero il Contraente-Proprietario nel solo caso in cui fosse chiamato a rispondere per la proprietà dei beni) in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Aderente-Utilizzatore per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Contratto multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di Contratto di Leasing di Beni ad uso strumentale

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it